

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 48 - Divieti

1. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) Lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art. 47.
 - b) Conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) Procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
 - d) Tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
 - e) Porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - f) Conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra al ghiaccio e/o impianto refrigerativo, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 531/1992);
 - g) Cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei che devono perciò essere uccisi prima di essere cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.